



**GARANTEPRIVACYITALIA.it**

## **Circolare del 19 Giugno 2020**

### **INDICE**

---

MULTE SULLA PEC, IL GARANTE PER LA PRIVACY BOCCIA LE NOTIFICHE INDISCRIMINATE	1
PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI BUONI ALIMENTARI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2
APP DI CONSEGNE A DOMICILIO CON MILIONI DI UTENTI NEL MONDO NON AVEVA IL DPO	3
REVISORI LEGALI: LE CONSIDERAZIONI PER UNA CORRETTA QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA AI FINI "PRIVACY"	4

## **MULTE SULLA PEC, IL GARANTE PER LA PRIVACY BOCCIA LE NOTIFICHE INDISCRIMINATE**

Niente più notifiche via PEC “indiscriminate” per le multe stradali: d’ora in poi, la ricerca dell’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario di un verbale tramite il codice fiscale dell’interessato può essere effettuata SOLO se questi è un professionista.

Questo e altri “paletti” sono stati suggeriti dal Garante e recepiti dal Ministero dell’Interno con [circolare 300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno 2020](#). Tutto è nato da segnalazioni al Garante, che ha studiato come allineare al GDPR la precedente circolare in materia. Essa “avviene” con le procedure in uso dal febbraio 2018 per applicare la norma che consente le notifiche via PEC (DM 18 dicembre 2017).

Sono modifiche che limitano la possibilità di notifica, per dare più riservatezza al destinatario, a scapito delle spese di notifica che di solito sono a suo carico e con la modalità telematica sono azzerate. **I paletti sono tre:**

- 1) la ricerca in base al codice fiscale della persona fisica intestataria di un veicolo è consentita solo quando essa è un professionista o nei rari casi in cui si ha certezza che, al momento dell’infrazione, il mezzo veniva utilizzato in un’attività d’impresa (in pratica, accade solo quando il conducente viene fermato subito);
- 2) in ogni caso, **le ricerche per codice fiscale “massive e indiscriminate” NON sono consentite**, perché occorre sempre la «valutazione del singolo caso e delle concrete modalità di utilizzo del veicolo», quindi sembra di capire che occorra motivare la scelta di tale modalità di ricerca;
- 3) non è obbligatoria la notifica via PEC quando il codice fiscale ricercato risulta abbinato a un indirizzo PEC di «chiara matrice aziendale».

Da questi vincoli emerge che la preoccupazione principale del Garante è di evitare che il messaggio con la notifica possa essere letto da chi lavora assieme al destinatario. Il problema si pone soprattutto per le imprese individuali quando la ricerca avviene in base al codice fiscale, perché in questo caso il codice della persona fisica coincide con quello dell’impresa. Situazione di fatto analoga è quella del professionista, per il quale però la notifica via PEC resta possibile anche dopo una ricerca per codice fiscale; né si sarebbe potuto fare diversamente, visto che lo prevede il DM. **Una soluzione potrebbe arrivare con l’Indice dei domicili digitali delle persone fisiche.**

## **PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI BUONI ALIMENTARI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Nuovo comunicato ANAC

In seguito a diverse segnalazioni ricevute da ANAC sulla mancanza di trasparenza, in alcuni Comuni, in merito all'erogazione dei buoni alimentari di spesa previsti dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, l'Autorità Anticorruzione ha provveduto a pubblicare uno specifico comunicato contenente le relative istruzioni.

### **In che sezione di Amministrazione Trasparente si pubblicano le informazioni?**

I Comuni pubblicano i criteri e le modalità di erogazione dei buoni all'interno della sezione "[Amministrazione Trasparente](#)", sotto sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" (ex art. 26 co.1 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).

I singoli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare sono da pubblicare nella stessa sezione SOLO nel caso in cui lo stesso beneficiario abbia percepito buoni alimentari per un valore superiore ai mille euro (**ad esclusione dei dati identificativi relativi alle persone fisiche** – ex art. 26 co. 4 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).

Il comunicato si conclude ricordando che poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020, i comuni sono invitati a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa.

Si ritiene utile ricordare che la sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" rientra tra quelle selezionate, con la [deliberazione ANAC 213 del 4 marzo 2020](#), in merito all'attestazione OIV sugli obblighi di pubblicazione al 30/06/2020.

## **APP DI CONSEGNE A DOMICILIO CON MILIONI DI UTENTI NEL MONDO NON AVEVA IL DPO**

È un APP che vanta oltre 10 milioni di download nel Play Store di Google con utenti da 20 nazioni del mondo che la utilizzano per fruire di servizi di consegna rapida a domicilio, che nelle grandi città sono spesso operativi H24 e 7 giorni su 7 (grazie al lavoro di oltre 1.500 addetti); Ma se i clienti volevano fare richiesta di accesso ai loro dati o esercitare i loro diritti non avevano un Data Protection Officer a cui rivolgersi.

Nonostante giri di affari milionari (con un business basato su avanzate tecnologie di profilazione di gusti e abitudini di consumo dei clienti, geo-localizzazione dei fattorini e degli stessi utenti per conoscere in tempo reale i tempi di consegna su una mappa interattiva visualizzabile sul proprio dispositivo elettronico, ed anche raccolte di informazioni sensibili riferite ad allergie ed intolleranze alimentari dei clienti), se si andava a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali **non vi era alcuna menzione del DPO**, semplicemente perché **Glovo NON LO AVEVA MAI NOMINATO**.

Questo fino a quando alcuni utenti non hanno iniziato a presentare reclami alle Autorità privacy contro la società spagnola Glovoapp23 SL, che ha sviluppato la nota APP di **home delivery** (largamente diffusa anche in Italia), dove durante il *Lockdown* ha registrato aumenti di ordini fino al 300% nelle 90 città dove è attualmente operativa.

Alla richiesta di chiarimenti inviata dal **Garante spagnolo (AEPD)**, il quale aveva appurato l'effettiva assenza di ogni menzione del DPO nell'informativa, da una parte Glovo forniva una risposta formale in cui sosteneva di non aver nominato il Data Protection Officer perché non sarebbe rientrata nei parametri indicati dall'art.37 del GDPR e che le funzioni di riscontro agli interessati sarebbero state svolte da altri incaricati all'interno dell'azienda, mentre dall'altra provvedeva a dotarsi di questa figura, dandone comunicazione alla stessa autorità il 31 gennaio 2020.

La reazione non proprio lineare non convinceva il Garante spagnolo, che perciò il 9 giugno 2020 adottava una risoluzione nel procedimento n.PS-00417/2019, **sanzionando la società con una multa di 25.000 euro** per violazione dell'art.37 del GDPR.

**N.B.:** Ricordiamo che per le violazioni di questo tipo il GDPR prevede **sanzioni fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato annuo globale**, e con i giri d'affari come quelli sviluppati dalla nota APP di home delivery a livello mondiale, non era escluso che potesse arrivare una multa con alcuni zeri in più.

## REVISORI LEGALI: LE CONSIDERAZIONI PER UNA CORRETTA QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA AI FINI "PRIVACY"

Il recente parere del Garante per la protezione dei dati personali ([nota prot. 17347 del 12 maggio 2020](#)) sulla qualificazione giuridica ai fini "privacy" dell'ODV, è stato accolto con favore dalla comunità di professionisti in materia di *Data Protection*.

Ebbene, si determina il dubbio e l'opportunità di estendere le conclusioni rassegnate dal Garante in merito alla qualificazione ai fini privacy dell'ODV, quale parte dell'ente, ai membri in qualità di Autorizzati al trattamento, anche in riferimento al ruolo rivestito dal Revisore legale. Quella prospettata, e cioè considerare il revisore legale quale autorizzato al trattamento ex art. 29 GDPR, appare una soluzione che **si contraddice con il ruolo, i poteri e le responsabilità delineate dalla normativa di settore** per i revisori legali. Mediante una lettura del parere del Garante privacy [si ritiene il revisore](#), nell'espletamento delle funzioni di controllo stabilite obbligatoriamente dalla legge, [sia un Titolare autonomo del trattamento](#) e cioè il soggetto sul quale ricadono le decisioni di fondo relativamente alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali degli interessati, responsabile di implementare adeguate misure tecniche e organizzative volte a soddisfare i requisiti stabiliti dal GDPR (c.d. *Principio di Accountability*).

Appare opportuno rammentare che rispetto all'ODV non è l'organo dirigente a stabilire funzioni, poteri, risorse, mezzi e misure di sicurezza per il revisore legale, **ma la legge**.

Detto questo e muovendo dal suddetto parere del Garante il quale **esclude la qualificazione dell'ODV come Titolare del trattamento**, si legge che: "non può essere imputata una responsabilità penale in ordine all'eventuale commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/2001 nel caso di omessi controlli, posto che tale organismo, pur avendo funzioni di vigilanza e controllo, non è dotato di alcun potere impeditivo nei confronti degli eventuali autori del reato, così che, anche in caso di inerzia dell'OdV, la responsabilità ricade sull'ente che non potrà avvalersi della scriminante prevista dall'art.6, comma 1 D.Lgs n.231/2001. Resta ferma invece la responsabilità di natura contrattuale dell'OdV nei confronti dell'ente per inadempimento delle obbligazioni assunte con il conferimento dell'incarico.

\*Ed invece, com'è noto, i revisori legali possono rispondere in sede civile, amministrativa e penale.